



ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE n. ____ del ____

AI SENSI DELLA DGR N. 593/2018

per l'attivazione di

PROGETTI TIS

(tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione)

TRA

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

(D'ora in poi denominato "soggetto promotore")

Codice Fiscale e Partita Iva 02228180440,

Sede legale in IV Novembre 2 – 63087 Comunanza;

Rappresentato da Onorato Corbelli, nato a Montemonaco il 14/09/1956

E

COMUNE DI MONTEDINOVE

(D'ora in poi denominato "soggetto ospitante")

Codice Fiscale e Partita IVA 00360220446

Sede legale in Via Roma n. 2 – 63069 Montedinove

Sede operativa (luogo di svolgimento del tirocinio) Via Roma n. 2 – 63069 Montedinove

Rappresentato da Del Duca Antonio, nato a Montedinove il 28/09/1957

PREMESSO CHE:

- I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito denominati TIS) costituiscono un tassello della strategia regionale tendente a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 20 della LR n. 2/2005.
- I TIS costituiscono una tipologia specifica rispetto ai tirocini disciplinati con DGR n. 1474 del 11/12/2017.
- I TIS non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.
- Le indennità dei TIS costituiscono trattamento assistenziale ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 lettera b) del D.Lgs. 147/2017.
- I soggetti coinvolti nella presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta n. 593 del 07/05/2018, contenente le Linee guida in materia di tirocini, in recepimento e attuazione dell'Accordo Stato

– Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 così come integrato dal successivo accordo del 25/05/2017.

- Il tirocinante ha un case manager di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico.
- I TIS non possono costituire elusione del rapporto di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La premessa, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla presente Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture al massimo n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore. Alla presente Convenzione, per ciascun tirocinante accolto, viene allegato il relativo Progetto TIS, nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di attuazione del tirocinio.

Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio

I progetti TIS sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti rispettivamente dagli artt. 6 e 7 dell'allegato A della DGR n. 593/2018.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a presiedere e monitorare il progetto TIS; ad assistere e supportare il tirocinante avvalendosi del case manager di cui all'art. 9 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 [(EVENTUALE) o nominando un proprio tutor, indicato nel singolo progetto TIS].

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell'art. 8 dell'allegato A della DGR n. 593/2018, ed in particolare a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini promossi.

[(EVENTUALE) Formare/informare il tirocinante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008.]

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel Progetto TIS.

Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell'art. 10 dell'allegato A della DGR n. 593/2018.

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto TIS svolgendo le attività concordate, tenuto conto di quanto indicato all'art. 11 dell'allegato A della DGR n. 593/2018.

Art. 6 – Modalità di tutoraggio

Il Case Manager individuato dal soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante, eventualmente supportato dal tutor del soggetto promotore, svolge le funzioni indicate all'art. 12, comma 1) dell'allegato A della DGR n. 593/2018.

Il soggetto ospitante nomina un proprio tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento

degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all'art. 12, comma 2) dell'allegato A della DGR n. 593/2018.

Art. 7 – Comunicazioni obbligatorie

Le Comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 510/1996 (ad es.: UNILAV, ecc.) vengono effettuate da:

- ☐ Ente ospitante
- ☐ Ente promotore (in nome e per conto del soggetto ospitante)

Art. 8 – Indennità di partecipazione e Garanzie assicurative

L'ammontare dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 e il soggetto che ne sosterrà il costo sono indicati nel singolo progetto TIS allegato alla presente convenzione.

Il/i soggetto/i che sosterrà/anno i costi delle garanzie assicurative di cui all'art. 14 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 è/sono indicato/i nel singolo progetto TIS allegato alla presente convenzione.

Art. 9 – Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal al, nel rispetto del limite di tempo di cui all'art. 7, comma 1 dell'allegato A della DGR n. 593/2018.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei TIS già attivati entro la data di scadenza della stessa e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

Il soggetto ospitante può recedere unilateralmente dal singolo TIS, previo confronto con il case manager, nei seguenti casi:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto personalizzato;
- reiterato mancato rispetto da parte del tirocinante delle norme in materia di sicurezza.

Il soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui:

- il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio;
- perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti di cui all'art. 4 commi 4 e 5;
- si ravvisi nei confronti dell'ospitante una condizione di elusione di rapporto di lavoro.

Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Art. 11 – Monitoraggio

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dall'articolo 15 dell'allegato A della DGR n. 593/2018.

Art. 12 – Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del progetto TIS e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 dell'allegato A della DGR n. 593/2018.

Art. 13 – Trattamento dati personali - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Il soggetto promotore trasmette alla Regione Marche i dati relativi ai Progetti TIS alimentando il Sistema Informativo delle Politiche



Sociali ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 per i fini previsti dall'art. 15 comma 2 del medesimo allegato.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo

Data / /

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)